



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO CANOE ROMA

STATUTO

Denominazione – Sede

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione priva di personalità giuridica e senza fini di lucro, operante nelle attività sportive dilettantistiche, denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO CANOE ROMA.

L'associazione ha sede in Roma (RM), via A. Gregoretti, 16.

Essa potrà essere trasferita in qualsiasi momento, sempre in Roma, con l'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Scopo – Oggetto

ART. 2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per scopi sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, proponendosi di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

ART. 3 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a. organizzazione, promozione e sviluppo di attività dilettantistiche dirette alla diffusione dello sport della canoa, delle attività sportive connesse a detta disciplina e di ogni altro sport o attività motoria che possa avere caratteristiche ludiche, agonistiche e culturali;
- b. preparazione e svolgimento di corsi didattici di avviamento allo sport, all'attività motoria e di mantenimento, e corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- c. gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, potrà:

- a. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree attrezzate;
- b. organizzare e/o partecipare a manifestazioni sportive agonistiche e non;
- c. allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- d. organizzare attività ricreative, agonistiche e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- e. esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- f. effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

Soci

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

L'adesione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei regolamenti.
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

ART. 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale ordinario stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni

caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Recesso – Esclusione

ART. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e sono operanti con effetto immediato. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b. che si renda moroso nel versamento delle quote sociali;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che osservi un comportamento verso gli altri soci e nei confronti di altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l'Associazione intrattiene rapporti non improntate all'assoluta correttezza, buona fede o che non salvaguardi la sicurezza ed incolumità propria ed altrui
- e. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione, agli altri soci, od ad eventuali altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l'Associazione intrattiene rapporti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9.

Fondo Comune - Esercizio sociale

ART. 11 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 12 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

ART. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

Assemblee

ART. 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione e, se necessario, con comunicazione a ciascun associato a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione e deve essere emesso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

ART. 15 - L'assemblea ordinaria.

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo con le modalità indicate dal Regolamento;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario o se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea è convocata dal Presidente.

È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di operare affinché siano attivati tutti i mezzi necessari alla pubblicità, alla convocazione ed allo svolgimento dell'assemblea.

ART. 16 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. E' ammesso il voto per delega: ogni socio avente diritto al voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

ART. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla

persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario dell'assemblea è fatta da colui che la presiede.

Consiglio Direttivo

ART. 19- Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra i soci.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure dai membri del Direttivo quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 di essi.

La convocazione è inoltrata almeno cinque giorni prima della adunanza a mezzo lettera da spedire o consegnare, o posta elettronica, o a mezzo fax nei casi di urgenza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri finalizzati alla gestione dell'Associazione. A titolo esemplificativo, il Consiglio deve:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c. compilare i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

E' fatto divieto ai consiglieri, nella loro qualità di amministratori, di ricoprire la stessa carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal Coni, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Regolamenti

ART. 23 - I regolamenti interni ed esterni sono conformi ai contenuti del presente Statuto e delle norme sportive. Essi disciplinano gli aspetti economici, organizzativi, operativi e logistici delle attività dell'associazione.

Scioglimento

ART. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Norma finale

ART. 25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.